

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 1676 Racc. n. 1174

**STATUTO DEL**

**"CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE".**

**Art. 1**

**Costituzione**

Tra gli Enti Locali sotto elencati, a seguito di specifica Convenzione, è costituito un Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/00, per la gestione dell'Osservatorio Ambientale e della attività e dei servizi dallo stesso svolte, di cui al successivo art. 3:

- a) Comune di Civitavecchia
- b) Comune di Allumiere
- c) Comune di Tolfa
- d) Comune di Santa Marinella
- e) Comune di Tarquinia
- f) Comune di Monte Romano

Il Consorzio è Ente strumentale, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale, ed è regolato dalla normativa propria dei Consorzi di servizi, così come attualmente disciplinati dagli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Art. 2**

**Denominazione - Sede - Durata**

Il Consorzio assume la denominazione di **"CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE"**.

Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Tarquinia località Le Saline.

Tale sede potrà essere spostata per decisione dell'Assemblea Consortile.

L'Assemblea potrà inoltre istituire o trasferire altrove unità operative.

La durata del Consorzio è fissata per tutto il periodo di permanenza delle attività energetiche delle centrali sul territorio.

**Art. 3**

**Oggetto del Consorzio**

La gestione in forma associata e coordinata a mezzo del predetto Consorzio riguarda in particolare l'esercizio delle attività connesse alla gestione dell'Osservatorio Ambientale, quale organismo che fornisce un supporto tecnico agli enti locali, al fine della puntuale verifica e documentazione del rispetto delle normative in vigore, nonché degli impegni e delle garanzie fornite dall'ENEL SpA e dai soggetti interessati da accordi con i consorziati, in tema di salvaguardia ambientale, in senso lato, dei territori e delle popolazioni interessate dall'impatto della centrale.

L'Osservatorio Ambientale svolge attività tecniche di monitoraggio e controllo e fornisce la documentazione necessaria per la formazione degli atti amministrativi degli

Enti Locali e per l'azione di controllo da parte degli Enti ed Organismi pubblici ed in particolare può fornire supporto all'Osservatorio Ambientale della Centrale Termoelettrica di Civitavecchia- Torre Valdaliga Nord, istituito presso la Regione Lazio, con determinazione del Direttore del Dipartimento di Territorio n. B1757 del 25 marzo 2010 e ss. mm. e ii.

Il Consorzio concorda con l'Osservatorio istituito presso la Regione Lazio i programmi di attività volti all'analisi di tutte le fonti di emissione insistenti sull'area dei Comuni interessati, considerati gli apporti emissivi del sistema civile, industriale e dei trasporti, al fine di tutelare al meglio la salute delle comunità dell'area e le produzioni agricole, zootecniche e biologiche tipiche del territorio.

Le attività svolte dal Consorzio, concordate con l'Osservatorio istituito presso la Regione Lazio, saranno rendicontate periodicamente, allo scopo di verificare le incidenze sulla salute dei cittadini e sull'ambiente di tutte le possibili fonti d'inquinamento del territorio, nonché quelle connesse all'esercizio della Centrale a carbone di Torrealdaliga Nord.

Il Consorzio per la gestione dell'Osservatorio Ambientale, nello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo si avvarrà anche del Registro Regionale sulle "patologie gravi" rilevate nella popolazione del comprensorio, i cui dati saranno costantemente oggetto di informazione pubblica e disponibili per gli enti locali.

Il Consorzio potrà occuparsi di tutte le strategie ed iniziative finalizzate alla mitigazione dei fattori di pressione ambientale. In particolare, si occuperà di svolgere per i comuni del comprensorio i seguenti servizi/attività:

- Predisporre un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico, sulla base del quale saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni;
- Predisporre e presentare un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni;
- Redigere rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, monitoraggio e verifica;
- La valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro completo dei rischi attuali e futuri del cambiamento climatico, identificherà le opportunità che ne derivano e fornirà informazioni su come valutare la capacità di adattamento;
- Il PAESC delineerà le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e

possibilmente degli altri gas serra) e l'adattamento (azioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico);

- Il PAESC dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due anni predisponendo specifici Rapporti di attuazione.

#### **Art. 4**

##### **Quote di partecipazione e fondo di dotazione**

Le quote di partecipazione risultano attribuite in maniera paritaria ai consorziati e vengono determinate in Euro 100,00 (cento/00) per ogni consorziato.

Il fondo di dotazione è costituito dal contributo annuo di cui all'art. 4 comma 3, dell'accordo disciplinante i reciproci rapporti fra l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia ed ENEL S.p.A. del 19 giugno 2003, nonché dai contributi di altri enti ed organismi pubblici, società e privati interessati da accordi con i consorziati per la gestione delle attività proprie dell'Osservatorio Ambientale.

#### **Art. 5**

##### **Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione - Atti Fondamentali - Vigilanza**

Gli Organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio. L'Assemblea su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio può richiedere la preventiva approvazione da parte dei consorziati, che deve comunque essere richiesta anche sulla ammissione di nuovi soggetti pubblici o Enti.

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse ai consorziati che debbono esprimersi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

In caso di mancata espressione l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

L'informazione si attua attraverso la trasmissione ai consorziati degli atti deliberativi dell'Assemblea consortile.

La trasmissione degli atti va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea consortile ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Sono atti fondamentali del Consorzio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale di ciascun ente, in ottemperanza agli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/00:

- il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione del consorzio relativo agli investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni di beni immobili, programmazione delle assunzioni, degli incarichi e delle collaborazioni a qualunque titolo; la previsione del risultato economico di esercizio, il prospetto di previsione finanziaria redatto

nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;

- il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto nel rispetto della vigente normativa economico/finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii;
- il rendiconto della gestione;
- modifiche allo statuto ed alla convenzione di costituzione del Consorzio;
- l'avvio ed eventuale revoca della fase di liquidazione del Consorzio.

La trasmissione di tali atti agli enti consorziati va effettuata dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea consortile e contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Consorzio. Le delibere sottoposte all'approvazione dei Consigli degli enti consorziati si considerano approvate, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione da parte dei Comuni.

Devono, inoltre, essere trasmessi, entro 15 (quindici) giorni dalla loro predisposizione, a ciascuno dei consorziati:

- \* la Relazione semestrale sull'andamento del Consorzio;
- \* il Referto del controllo di gestione di cui all'art 198 del Dlgs. n. 267/2000 Tuel.

I consiglieri degli enti consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/00.

E' comunque garantito ai consorziati l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi del Consorzio.

#### **Art. 6**

##### **Organi Del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente dell'Assemblea;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) Il Responsabile tecnico scientifico-Direttore;
- f) L'organo di Revisione economico finanziaria.

#### **Art. 7**

##### **Disposizioni comuni**

Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.

Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle disposizioni del Capo I del Titolo VI del D. Lgs. n. 267/00, ad oggi vigenti.

#### **Art. 8**

##### **Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea rappresenta la diretta espressione dei consorziati; è l'organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo

politico-amministrativo. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in maniera paritaria dalla Convenzione e dallo Statuto.

#### **Art. 9**

##### **Prima seduta dell'Assemblea - Convocazione - Presidenza - Accertamento della regolare costituzione e nomina del Presidente dell'Assemblea**

La prima seduta dell'Assemblea consortile, che deve vedere la presenza di tutti i consorziati, è convocata dal Sindaco del Comune di Civitavecchia.

L'assemblea accerta la propria regolare costituzione e determina i criteri per la nomina del proprio Presidente secondo il principio della rotazione tra i soci del Consorzio.

Il Presidente dell'Assemblea dura in carica due anni.

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea, verranno determinati i criteri relativi al funzionamento della stessa.

#### **Art. 10**

##### **Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.

Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Presidente dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché del revisore dei conti;
- b) approvazione dei bilanci e dei rendiconti di gestione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) modifiche statutarie;
- d) approvazione e modifica dei regolamenti;
- e) fissazione e predeterminazione delle linee di indirizzo gestionale e di controllo sulle stesse attività gestionali ed organizzative;
- f) assunzione di mutui e prestiti, alienazioni o acquisizioni di beni immobili;
- g) spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) ammissione di altri soggetti pubblici o nuovi Enti al consorzio;
- i) investimenti pluriennali, acquisizioni ed alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti o Istituzioni.

#### **Art. 11**

##### **Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Assemblea, almeno tre volte l'anno e, comunque, quando lo richieda un numero di consorziati che rappresentino un terzo del totale degli enti.

L'Assemblea non può deliberare validamente se non sia presente la maggioranza dei rappresentanti dei consorziati.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Presidente dell'Assemblea consortile e dal facente funzioni di Segretario.

Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche. Il Presidente, tuttavia, può invitare a partecipare alle sedute dell'Assemblea, per particolari materie ed oggetti, personale e tecnici del consorzio, nonché esperti anche esterni al consorzio stesso.

#### **Art. 12**

##### **Presidente dell'Assemblea**

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) predispone l'ordine del giorno.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal membro più anziano di età tra i consorziati.

Il Presidente svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell'Assemblea.

#### **Art. 13**

##### **Consiglio di Amministrazione**

##### **Composizione, nomina e durata**

Il Consiglio di amministrazione è composto da tanti membri quanti sono i Comuni Consorziati ed è nominato dall'Assemblea.

La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea è fatta garantendo che siano rappresentati tutti i Comuni consorziati e nel rispetto delle designazioni comunicate dal singolo ente.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione i consiglieri ed i componenti delle Giunta dei comuni consorziati, i membri dell'Assemblea, nonché coloro che sono in lite con il Consorzio, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

La nomina del Presidente è fatta dall'assemblea che lo individua all'interno del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino alle elezioni del nuovo,

garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando gli atti che risultino urgenti ed improrogabili.

I componenti decadono dal mandato nel caso in cui anche durante il triennio sia insediato un nuovo Consiglio Comunale dell'Ente che rappresentano o qualora si verificano una delle cause che determinano la revoca della designazione da parte dell'Ente di cui sono rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione. I consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano ricoperto due mandati consecutivi non possono essere ulteriormente eletti nel mandato successivo.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Il Consiglio di amministrazione:

a) nomina il Direttore e Responsabile Tecnico Scientifico del Consorzio, secondo i criteri generali ed i Regolamenti approvati dall'Assemblea consortile;

b) vigila sul buon andamento del Consorzio;

c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea consortile;

d) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;

e) cura i rapporti con i consorziati ed è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 5 dello Statuto.

Al Consiglio di amministrazione competono, inoltre, i compiti e le funzioni riguardanti:

1) la gestione di tutte le attività, azioni ed iniziative non attribuite alla competenza dell'Assemblea;

2) le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili;

3) le alienazioni di beni mobili;

4) gli acquisti di beni di funzionamento e di mantenimento connessi con il normale svolgimento dell'attività del consorzio;

5) l'adozione di provvedimenti connessi all'esercizio dell'autonomia gestionale ed organizzativa, nei limiti degli indirizzi approvati dall'Assemblea;

6) la scelta delle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie o speciali;

7) la predisposizione dei bilanci di esercizio e del rendiconto di gestione.

#### **Art. 14**

##### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, individuato ai sensi dell'articolo 13, dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e, comunque, fino all'elezione del nuovo Presidente che deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla cessazione del precedente.

Il Presidente nomina, fra i componenti del Consiglio di amministrazione, un Vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente le funzioni sono assunte dal componente del Consiglio di amministrazione presente, più anziano di età.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione risponde della gestione del Consorzio nei confronti dell'Assemblea, coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio, firma gli atti e la corrispondenza di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ha la rappresentanza istituzionale e legale del consorzio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e svolge ogni altro compito assegnatogli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 15**

##### **Indennità di funzione- Non dovuta**

Ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ed ai relativi Presidenti non è dovuta alcuna indennità di funzione e o gettone, a norma di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

#### **Art. 16**

##### **Responsabile Tecnico Scientifico-Direttore del Consorzio**

Il Responsabile tecnico-scientifico deve ricoprire anche il ruolo di Direttore. Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri fissati dalle disposizioni vigenti e da quelli inserite nei Regolamenti approvati dall'Assemblea consortile, che definiscono anche il compenso allo stesso spettante.

Il Responsabile Tecnico Scientifico-Direttore del Consorzio, deve assicurare una comprovata esperienza anche nelle seguenti materie: medicina legale, igiene, epidemiologia, tossicologia, medicina, tossicologia ambientale e industriale, chimica e materie equipollenti.

In particolare il Responsabile Tecnico Scientifico-Direttore del Consorzio cura i profili scientifici e di ricerca in ordine alle attività del Consorzio e svolge la funzione tecnico consultiva nel rispetto della *mission* del Consorzio, in base al programma delle iniziative da

intraprendere, oltre ad ogni altra questione per cui il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere al fine di definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Responsabile Tecnico Scientifico - Direttore del Consorzio, nello specifico:

- a) esprime parere consultivo sul programma di attività predisposto dal consiglio di amministrazione, curandone poi l'attuazione;
- b) formula proposte non vincolanti relative all'attività di studio e ricerca del consorzio;
- c) fornisce pareri sulle questioni scientifiche poste dal consiglio di amministrazione e/o dall'assemblea consortile.

Il Responsabile Tecnico Scientifico - Direttore del Consorzio, inoltre, sovrintende all'organizzazione ed alla gestione del Consorzio. Risponde del raggiungimento degli obiettivi definiti ed assegnati dall'Assemblea del Consorzio. In particolare esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione, garantisce, con le risorse assegnate, gli standards dei servizi resi.

Adotta i provvedimenti per il miglioramento e per l'efficienza della funzionalità del Consorzio, formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità consortile, esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17**

##### **Organo di Revisione economico-finanziario**

L'organo di Revisione è nominato dall'Assemblea consortile secondo quanto previsto dall'art. 234, del Dlgs. n. 267/00 Tuel e scelto tra persone estranee ai Consigli comunali degli Enti aderenti.

L'Organo di revisione è composto di un solo componente che deve essere iscritto al registro dei Revisori Contabili (Revisore Unico).

Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 236 del D. Lgs. n. 267/00.

#### **Art. 18**

##### **Attribuzioni dell'Organo di revisione economico-finanziario**

Al Revisore Unico sono attribuite le seguenti funzioni, oltre a quelle che potrebbero essere individuate con

apposito regolamento:

- a) collabora con l'Assemblea consortile nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esprime pareri sulle proposte di bilancio e dei documenti allegati;
- c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
- d) redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
- e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- f) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività ed economicità della gestione;
- g) esprime altresì pareri sugli atti fondamentali del Consorzio come enunciati al precedente art. 5.

L'attività dell'organo di revisione, le valutazioni espresse sui singoli atti o più in generale sulla gestione, nonché le decisioni raggiunte sono riportate in appositi verbali.

#### **Art. 19**

##### **Responsabilità**

L'organo di Revisione risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea consortile.

#### **Art. 20**

##### **Durata in carica - cessazione, decadenza, revoca.**

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Organo ed è rieleggibile una sola volta.

L'Organo di Revisione cessa dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.

L'Organo di Revisione decade dalla carica in caso di perdita dei requisiti stabiliti dalla legge per il conferimento dell'incarico o per il verificarsi di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

L'Organo di Revisione è revocabile solo per gravi inadempienze o violazioni delle norme dello Statuto o della legge.

#### **Art. 21**

##### **Segretario del Consorzio**

Il Segretario del Consorzio è individuato tra il personale che opera alle dipendenze del Consorzio e svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste alle sedute dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione;
- b) redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

In caso di sua assenza svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione

il componente più anziano di età.

#### **Art. 22**

##### **Personale del Consorzio**

Per l'adempimento dei compiti d'ufficio e per lo svolgimento delle attività di sua competenza, il Consorzio si avvale di personale amministrativo e tecnico, selezionato nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina che regola il reclutamento del personale presso gli Enti Locali.

#### **Art. 23**

##### **Entrate**

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) contributo annuo di cui all'art. 4 comma 3, dell'accordo del 19 giugno 2003, disciplinante i reciproci rapporti fra l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia ed ENEL S.p.A. del 19 giugno 2003;
- b) contributi di Enti, soggetti pubblici, privati, società di volta in volta interessati da accordi con i consorziati per la gestione dell'Osservatorio Ambientale;
- c) proventi diversi, ordinari e straordinari.

#### **Art. 24**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- b) ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
- c) trasferimenti.

Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà dei consorziati e di altri Enti, di cui ha normale uso, come previsto da convenzione.

La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di cui è consegnatario compete al Consorzio; quella straordinaria compete al proprietario, ma può essere curata dal Consorzio, a seguito di specifico accordo con il proprietario.

#### **Art. 25**

##### **Criteri di gestione**

La gestione del Consorzio deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

#### **Art. 26**

##### **Bilanci e rendiconto di gestione**

Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio in attuazione degli indirizzi determinati dai consorziati, trovano adeguato sviluppo nel Bilancio di esercizio, nonché negli strumenti di programmazione generale.

L'Assemblea consortile delibera, entro i termini previsti

dalla legge, il bilancio d'esercizio ed il rendiconto di gestione.

#### **Art. 27**

##### **Contabilità**

Il consorzio in quanto Ente strumentale dei Comuni che vi aderiscono deve tenere le scritture contabili previste per gli Enti Locali territoriali di cui al D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm. e ii.

E' d'obbligo il pareggio di bilancio, che va assicurato in ragione dei trasferimenti e degli introiti sopra descritti.

Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

Il regolamento di contabilità definisce inoltre le modalità di trasferimento delle quote da parte dei consorziati.

#### **Art. 28**

##### **Servizio di tesoreria**

Il Consorzio non potrà avvalersi di servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa.

#### **Art. 29**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

F.to: ALESSANDRO GIULIVI

F.to: Pasquale Landi Notaio v'è sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Bollo virtuale assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.